Proposta modificata di direttiva del Consiglio per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (1)

(93/C 25/04)

COM(92) 526 def. — SYN 358

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del Trattato CEE il 2 dicembre 1992)

(1) GU n. C 255 dell' 1. 10. 1991, pag. 3.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
Proposta di direttiva del Consiglio concernente il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi relativi alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo	**Proposta di direttiva del Consiglio per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo**
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,	IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,	visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2 e 66,
vista la proposta della Commissione,	Immutato
in cooperazione con il Parlamento europeo,	
visto il parere del Comitato economico e sociale,	
1) considerando che gli scopi della Comunità stabiliti dal Trattato comprendono il raggiungimento di un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, più stretti rapporti tra gli Stati della Comunità, nonché la realizzazione, mediante un'azione comune, del progresso economico e sociale dei paesi della Comunità eliminando le barriere che dividono l'Europa;	
2) considerando che a tal fine il trattato prevede la realizzazione di un mercato comune e di uno spazio senza frontiere interne che comporta in particolare l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata all'interno del mercato comune; che a tale scopo il Consiglio può adottare direttive per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'accesso e all'esercizio di attività autonome;	

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
3) considerando che la diffusione di programmi oltre frontiera all'intero della Comunità, effettuata in particolare via satellite e via cavo, rappresenta uno dei principali mezzi per il conseguimento di tali obiettivi della Comunità che sono al tempo stesso di ordine politico, economico, sociale, culturale e giuridico;	
4) considerando che per il conseguimento di tali obiettivi il Consiglio ha già adottato la direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive [1] , nella quale sono contenute misure riguardanti la promozione della produzione e della distribuzione di programmi televisivi su scala europea, nonché disposizioni nel settore della pubblicità televisiva e della sponsorizzazione, della tutela dei minori e del diritto di rettifica;	
5) considerando tuttavia che il conseguimento di questi obiettivi nei due settori della diffusione transfrontaliera via satellite e della ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri è ostacolato sia dalle differenze che ancora sussistono fra le leggi nazionali sul diritto d'autore che da alcune incertezze sul piano giuridico; che i titolari dei diritti sono quindi esposti al rischio che le loro opere vengano utilizzate senza un adeguato compenso o che ne venga bloccata l'utilizzazione in alcuni Stati membri ad opera di singoli titolari dei diritti di esclusiva; che tale incertezza normativa rappresenta un ostacolo diretto alla libera circolazione dei programmi all'interno della Comunità;	
6) considerando che esiste attualmente una disparità di trattamento in termini di diritti d'autore tra i programmi diffusi via satellite di radiodiffusione diretta e quelli diffusi via satellite di telecomunicazione; che risulta attualmente possibile, a costi economicamente accettabili, la ricezione individuale di programmi emessi dai due tipi di satellite e che di conseguenza la disparità esistente negli ordinamenti vigenti non sembra più giustificata;	6) considerando che esiste attualmente una disparità di trattamento in termini di diritto d'autore tra la comunicazione al pubblico via satellite di radiodiffusione diretta e la comunicazione al pubblico via satellite di telecomunicazione; che la ricezione individuale è oggigiorno possibile a costi accettabili con entrambi i tipi di satellite e che, di conseguenza, non vi è alcuna ragione di lasciar sussistere questo diverso trattamento giuridico;
7) considerando che la libera diffusione di programmi risulta ulteriormente ostacolata dalle incertezze che sussistono attualmente sul piano giuridico in relazione alla necessità di stabilire se, per la diffusione di programmi via satellite i cui segnali possono essere ricevuti direttamente, i diritti debbano essere acquisiti esclusivamente nel paese di emissione oppure se debbano essere acquisiti in tutti i paesi in cui avviene la ricezione; che in virtù della parità di trattamento, sotto il profilo del diritto d'autore, dei satelliti di radiodiffusione diretta e dei satelliti di telecomunicazione, tale incertezza normativa riguarda attualmente quasi tutti i programmi diffusi via satellite nella Comunità;	Immutato
8) considerando inoltre che la certezza del diritto, presupposto essenziale per la libera circolazione delle emissioni di radiodiffusione all'interno delle Comunità, viene meno quando i programmi diffusi oltre frontiera sono immessi nelle reti cablate e ritrasmessi successivamente via cavo;	

[1] GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
9) considerando che lo sviluppo dell'acquisizione dei diritti in via contrattuale contribuisce già efficacemente alla realizzazione di uno spazio audiovisivo europeo; che è opportuno garantire quindi la prosecuzione di tali accordi contrattuali e promuoverne per quanto possibile l'applicazione non conflittuale;	
10) considerando che attualmente i cablodistributori non possono avere la certezza di avere effettivamente acquisito, per la diffusione dei programmi, tutti i diritti che sono oggetto di tali accordi contrattuali;	
11) considerando infine che non tutte le parti interessate in tutti gli Stati membri sono soggette nella stessa misura all'obbligo di non rifiutare in modo ingiustificato l'avvio di trattative per l'acquisto dei diritti necessari alla ritrasmissione via cavo o di non provocarne l'insuccesso in modo ingiustificato;	11) considerando, infine, che non tutte le parti interessate in Stati membri diversi sono soggette nella stessa misura all'obbligo di non rifiutare senza valido motivo l'avvio di trattative per l'acquisto dei diritti necessari alla ritrasmissione via cavo o di non provocarne l'insuccesso;
12) considerando che il quadro giuridico concernente la creazione di uno spazio audiovisivo unico, definito dalla direttiva 89/552/CEE, deve essere completato per quanto riguarda il diritto d'autore;	Immutato
13) considerando pertanto che deve essere eliminata la disparità di trattamento che esiste attualmente negli Stati membri in relazione alla diffusione di programmi tramite satelliti di telecomunicazione e che in tutta la Comunità si deve risolvere la questione fondamentale se le opere e le altre esecuzioni protette siano o non siano oggetto di comunicazione al pubblico; che in tal modo le emittenti di programmi diffusi oltre frontiera saranno soggette alle stesse regole indipendentemente dal fatto che trasmettano i loro programmi tramite un satellite di radiodiffusione diretta o un satellite di telecomunicazione;	
14) considerando che l'incertezza esistente in relazione ai diritti da acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, deve essere eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite di opere protette all'interno della Comunità, in base alla quale si precisa nel contempo anche il luogo dell'atto di comunicazione; considerando che tale definizione è necessaria al fine di evitare l'applicazione cumulativa di più ordinamenti nazionali a un solo atto di radiodiffusione; che una comunicazione al pubblico via satellite avviene esclusivamente nello Stato membro in cui l'organismo di radiodiffusione in questione prende la decisione unica sul contenuto e sulla diffusione dei segnali portatori di programmi a condizione che non esista soluzione di continuità nella catena di emissione che ha inizio dal momento in cui viene presa la decisione unica e si conclude nel momento in cui vengono diffusi i segnali via satellite;	14) considerando che l'incertezza giuridica esistente in relazione ai diritti da acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, sarà eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite all'interno della Comunità; che questa definizione preciserà anche quale sia il luogo in cui avviene l'atto di comunicazione; che tale definizione è necessaria al fine di evitare che a un solo atto di radiodiffusione vengano cumulativamente applicate più leggi nazionali; che una comunicazione al pubblico via satellite ha luogo esclusivamente nello Stato membro in cui i segnali portatori del programma sono immessi, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, in una catena ininterrotta di comunicazione via satellite sino al ritorno di detti segnali a terra; che normali procedure tecniche riguardanti i segnali portatori di programmi non possono essere considerate interruzioni della catena di trasmissione;

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
	15) considerando che l'acquisto in via contrattuale dei diritti di esclusiva sulle emissioni di radiodiffusione deve avvenire nell'osservanza della normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui ha luogo la «comunicazione al pubblico via satellite»;
	16) considerando che il principio dell'autonomia contrattuale, sul quale si fonda la presente direttiva, permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti, con particolare riferimento a determinati metodi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche;
15) considerando che all'atto dell'acquisizione dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della determinazione del compenso, del numero di telespettatori effettivi o potenziali raggiunti in tutta la zona di ricezione;	17) considerando che, all'atto dell'acquisto dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della determinazione del compenso, di tutti gli aspetti dell'emissione di radiodiffusione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori e la versione linguistica dell'emissione;
16) considerando che deve essere prevista una disposizone transitoria particolare per i contratti in essere in modo da consentirne l'adeguamento alla nuova disciplina al più tardi entro il 1998;	18) Immutato
17) considerando che dal campo di applicazione della direttiva sono esclusi i programmi diffusi sul territorio della Comunità a partire da paesi terzi; che secondo il diritto interno degli Stati membri essi possono essere disciplinati in maniera diversa rispetto ai programmi diffusi a partire da uno Stato membro qualora la legislazione del paese terzo interessato conceda un livello di protezione inferiore a quello previsto dalla presente direttiva o non lo conceda affatto;	19) considerando che, nel ricorso di talune condizioni, le comunicazioni al pubblico via satellite provenienti da Stati terzi si considereranno avvenute in uno Stato membro della Comunità;
18) considerando che la direttiva contiene altresì norme a tutela dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi; che è necessario garantire che la tutela a favore di alcuni settori sia assicurata nella misura definita dalla presente direttiva in tutti gli Stati membri e che essa non sia soggetta a licenza legale; che solo in tal modo è possibile evitare distorsioni di concorrenza a seguito di un'eventuale disparità nel grado di tutela concesso all'interno del mercato comune, che potrebbe comportare svantaggi ingiustificati nei confronti delle emittenti e dei titolari dei diritti negli Stati membri dove il grado di tutela sia elevato;	20) considerando che è necessario garantire che in tutti gli Stati membri sia assicurata una tutela agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di radiodiffusione e che essa non sia soggetta a licenza legale; che solo in tal modo è possibile evitare distorsioni di concorrenza dovute a eventuali disparità nel grado di tutela;
	21) considerando che l'armonizzazione delle legislazioni prevista dalla presente direttiva importa l'armonizzazione delle disposizioni che assicurano un grado elevato di protezione degli autori, degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di programmi e degli organismi di radiodiffusione; che quest'armonizzazione non consentirà più a un organismo di radiodiffusione di approfittare delle disparità dei livelli di protezione trasferendo altrove le proprie attività a detrimento della produzione audiovisiva;

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
19) considerando che il minimo di tutela nel campo dei diritti connessi è essenzialmente ispirato al disposto della Convenzione internazionale di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, attualmente la norma di protezione più completa sul piano internazionale, accettata inoltre dalla maggior parte degli Stati membri; che in conformità degli obiettivi della direttiva, non risulta opportuno recepire alcuna delle riserve previste dalla Convenzione internazionale di Roma;	22) considerando che la tutela prevista per i diritti connessi è allineata su quella contenuta nella direttiva 92/100/CEE del Consiglio [1] ai fini della comunicazione al pubblico via satellite; che, in particolare, essa assicura che agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi sia garantito un compenso adeguato per la comunicazione al pubblico via satellite delle loro esecuzioni o fonogrammi;
20) considerando che la ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri rappresenta un'utilizzazione di opere e di esecuzioni protette che ha rilevanza sotto il profilo del diritto d'autore; che un cablodistributore è pertanto tenuto ad ottenere l'autorizzazione di tutti i titolari dei diritti afferenti alla parte del programma ritrasmesso; che, secondo la presente direttiva, tale autorizzazione deve essere concessa di regola per contratto, fatta salva l'eccezione prevista per preesistenti licenze legali;	23) considerando che la ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri rappresenta un'utilizzazione di opere e di esecuzioni protette dal diritto d'autore o dai diritti connessi, a seconda dei casi; che il cablodistributore è pertanto tenuto ad ottenere l'autorizzazione di tutti i titolari dei diritti afferenti alla parte del programma ritrasmesso; che, secondo la presente direttiva, tale autorizzazione deve essere concessa di regola per contratto, fatta salva l'eccezione temporanea prevista per preesistenti licenze legali;
21) considerando che, in relazione all'obbligo di far ricorso alle società di gestione collettiva, la direttiva dispone una gestione esclusivamente collettiva del diritto di autorizzazione nella misura richiesta dalle caratteristiche specifiche della ritrasmissione via cavo; che la direttiva intende favorire in tal modo la corretta esecuzione dei contratti escludendo quindi la possibilità di intervento di persone esterne titolari di diritti afferenti ad alcune parti dei programmi; che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto di autorizzazione e ne delimitano esclusivamente le modalità d'esercizio e che di conseguenza rimane comunque possibile cedere il diritto di autorizzazione di una ritrasmissione via cavo; che la presente direttiva non disciplina l'esercizio del diritto morale dell'autore;	24) Immutato
	25) considerando che la deroga prevista dall'articolo 10 non limita la facoltà dei titolari di diritti di cedere questi diritti a una società di gestione collettiva e, per questo tramite, di assicurarsi una partecipazione diretta al compenso pagato dal cablodistributore per la ritrasmissione via cavo;

[1] GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 61.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
22) considerando che gli accordi contrattuali relativi all'autorizzazione della ritrasmissione via cavo devono essere favoriti da una serie di provvedimenti; che in primo luogo tutti i diritti necessari alla ritrasmissione via cavo devono, nei limiti del possibile, essere acquisiti nel quadro di un contratto globale, che tutte le parti devono quindi avere la possibilità, in qualsiasi momento, di far appello a mediatori imparziali in grado di fornire assistenza nello svolgimento delle trattative e di presentare proposte di decisione non vincolanti; che infine è necessario garantire che le trattative per la conclusione dei contratti non vengano interrotte in modo ingiustificato o che la partecipazione dei singoli titolari dei diritti a queste trattative non venga ostacolata in modo ingiustificato; che tali provvedimenti destinati a favorire l'acquisto dei diritti non rimettono in questione la natura contrattuale dell'acquisto dei diritti di ritrasmissione via cavo;	26) considerando che gli accordi contrattuali relativi all'autorizzazione della ritrasmissione via cavo devono essere favoriti da una serie di provvedimenti integrativi; che è opportuno che la parte che intende concludere un contratto globale sia obbligata a presentare le proprie proposte di accordo; che, inoltre, tutte le parti devono avere la possibilità, in qualsiasi momento, di fare appello a mediatori imparziali in grado di fornire assistenza nello svolgimento delle trattative e di presentare proposte di decisione non vincolanti; che, infine, è necessario garantire che le trattative per la conclusione dei contratti non vengano interrotte senza giustificato motivo e che la partecipazione dei singoli titolari dei diritti a queste trattative non venga ostacolata senza giustificato motivo; che nessuno di questi provvedimenti destinati a favorire l'acquisto dei diritti rimette in questione la natura contrattuale dell'acquisto dei diritti di ritrasmissione via cavo;
23) considerando che non appare necessario introdurre una disciplina comunitaria per tutte le fattispecie i cui effetti, ad eccezione semmai di alcuni casi trascurabili ai fini commerciali, sono percepiti esclusivamente all'interno dei confini di un unico Stato membro;	27) Immutato
24) considerando che la presente direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per realizzare e garantire su basi essenzialmente contrattuali la diffusione libera e ininterrotta di programmi via satellite oltre frontiera nonché la ritrasmissione simultanea e invariata via cavo di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri;	28) Immutato
25) considerando che la presente direttiva non pregiudica un'eventuale futura armonizzazione nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché nell'esercizio collettivo di tali diritti;	29) considerando che la presente direttiva non pregiudica un'eventuale futura armonizzazione nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore né in quello dell'esercizio collettivo di tali diritti;
26) considerando che resta pertanto riservata agli Stati membri la facoltà di completare le disposizioni generali, necessarie per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, con disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di diritto interno non confliggenti con gli scopi della presente direttiva e conformi al diritto comunitario; che nel rispetto di tali presupposti gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere, nel campo dei diritti connessi, una tutela più ampia rispetto a quella garantita dalla presente direttiva;	30) considerando che è pertanto in facoltà degli Stati membri integrare le disposizioni generali, necessarie per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, con disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di diritto interno non confliggenti con gli scopi della direttiva e conformi al diritto comunitario;
27) considerando che le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 85 e 86 del Trattato,	31) Immutato

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:	
CAPO I	CAPO I
DEFINIZIONI	**DISPOSIZIONI GENERALI**
Articolo 1	*Articolo 1*
Ai fini della presente direttiva:	Ai fini della presente direttiva:
a) «satellite» è qualsiasi satellite operante o su bande di frequenza assegnate, in virtù della legislazione sulle telecomunicazioni, alla ricezione da parte del pubblico (satelliti di radiodiffusione diretta) o su bande di frequenza riservate alla comunicazione individuale privata (satelliti di telecomunicazione). In quest'ultimo caso è tuttavia necessario che la ricezione individuale dei segnali avvenga in condizioni comparabili a quelle della ricezione individuale dai satelliti di radiodiffusione diretta;	1) «satellite» è qualsiasi satellite operante su bande di frequenza riservate, in virtù della legislazione sulle telecomunicazioni, alla radiodiffusione di segnali ricevibili dal pubblico o alla comunicazione individuale privata. In quest'ultimo caso è tuttavia necessario che la ricezione individuale dei segnali avvenga in condizioni comparabili a quelle del primo caso;
b) «comunicazione al pubblico via satellite» all'interno della Comunità è l'atto della decisione unica presa dall'organismo di radiodiffusione in merito al contenuto e alla diffusione via satellite dei segnali portatori di programmi. La comuncazione al pubblico via satellite avviene nello Stato membro in cui l'organismo di radiodiffusione prende la decisione unica in relazione al contenuto ed alla diffusione dei segnali portatori di programmi. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata la comunicazione al pubblico via satellite designa l'atto della decisione unica presa da un organismo di radiodiffusione in merito al contenuto e alla diffusione dei segnali portatori di programmi a condizione che i decodificatori necessari siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Tuttavia non vi è comunicazione al pubblico via satellite qualora esista soluzione di continuità nella catena di emissione che ha inizio dal momento in cui viene presa la decisione unica e si conclude con la diffusione dei segnali relativi via satellite;	2) «comunicazione al pubblico via satellite» è l'atto che consiste nell'immettere, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, i segnali portatori del programma destinati alla ricezione da parte del pubblico in una catena ininterrotta di comunicazione via satellite e sino al ritorno di detti segnali a terra; a) la comunicazione al pubblico via satellite avviene unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, i segnali portatori del programma sono immessi in una catena ininterrotta di comunicazione via satellite e sino al ritorno di detti segnali a terra; b) vi è comunicazione al pubblico via satellite anche quando i segnali portatori di programmi sono diffusi in forma codificata a condizione che l'organismo di radiodiffusione abbia messo a disposizione del pubblico gli opportuni decodificatori o ne abbia consentito l'uso; c) qualora una comuncazione al pubblico via satellite avvenga in un paese terzo nel quale non esiste la protezione di cui al capo II della presente direttiva, e: — se i segnali portatori di programmi vengono trasmessi al satellite da una stazione trasmittente situata in uno Stato membro, la comunicazione al pubblico si intende avvenuta in tale Stato membro e i diritti di cui al capo II si esercitano nei riguardi della persona che ha la responsabilità dell'esercizio della stazione trasmittente, oppure — se non si fa ricorso a una stazione trasmittente terra-spazio situata in uno Stato membro ma un organismo di radiodiffusione stabilito in uno Stato membro abbia commissionato a terzi la comunicazione al pubblico, la comunicazione si intende avvenuta nel suddetto Stato membro e i diritti di cui al capo II si esercitano nei riguardi dell'organismo di radiodiffusione;

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
c) «ritrasmissione via cavo» è la ritrasmissione simultanea, invariata e integrale di un'emissione di radiodiffusione proveniente da un altro Stato membro e destinata al pubblico sulla base di un sistema di distribuzione via cavo o a frequenze molto elevate;	3) «ritrasmissione via cavo» è la ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, sulla base di un sistema di distribuzione via cavo o a frequenze molto elevate che ne consente la ricezione da parte del pubblico, di una trasmissione primaria proveniente da un altro Stato membro, su filo o senza filo, su onde herziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico;
d) «emissione di radiodiffusione» è l'emissione primaria senza filo o su filo, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico;	Soppresso
e) «società di gestione collettiva» è una società alla quale i membri hanno affidato l'amministrazione dei diritti d'autore e/o dei diritti connessi.	4) «società di gestione collettiva» è qualsiasi organizzazione che eserciti o amministri i diritti degli autori o i diritti connessi al diritto d'autore.
	5) Ai sensi della presente direttiva si considera autore o coautore di un'opera cinematografica o audiovisiva il regista principale. Gli Stati membri devono prevedere che altre persone siano considerate coautori dell'opera cinematografica.
CAPO II	CAPO II
RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE	**RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE**
Articolo 2	*Articolo 2*
Diritto di radiodiffusione	**Diritto di radiodiffusione**
In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all'autore il diritto di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d'autore.	In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all'autore il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d'autore.
Articolo 3	*Articolo 3*
Acquisto dei diritti di radiodiffusione	**Acquisto dei diritti di radiodiffusione**
1) Gli Stati membri garantiscono che il diritto di cui all'articolo 2 possa essere acquistato esclusivamente mediante contratto.	1) Gli Stati membri garantiscono che l'autorizzazione di cui all'articolo 2 possa essere acquistata esclusivamente mediante contratto. Il relativo compenso deve essere indicato nel contratto e deve tener conto di tutti gli aspetti della radiodiffusione.
2) Qualora alla data del 31 luglio 1991 uno Stato membro abbia previsto di estendere un contratto concluso tra una società di gestione collettiva e un organismo di radiodiffusione ai titolari dei diritti non rappresentati da detta società, tale facoltà continua a sussistere fino al 31 dicembre 1997.	2) Ciascuno Stato membro può disporre che il contratto collettivo concluso tra una società di gestione collettiva e un organismo di radiodiffusione avente per oggetto una determinata categoria di opere possa essere esteso ai titolari dei diritti della stessa categoria che non sono rappresentati da detta società sempreché ricorrano queste due condizioni: — che lo stesso organismo di radiodiffusione effettui la comunicazione al pubblico via satellite contemporaneamente alla radiodiffusione via terra; — che il titolare dei diritti non rappresentato nella società di gestione collettiva abbia la facoltà di opporsi in ogni momento agli effetti dell'estensione del contratto collettivo ai suoi diritti e di esercitare i propri diritti individualmente o collettivamente.
3) Il paragrafo 2 non si applica alle opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere realizzate mediante un procedimento analogo alla cinematografia.	Immutato

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 4 **Artisti interpreti o esecutori** Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto di: — autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico via satellite della loro esecuzione, salvo quando l'esecuzione utilizzata per la radiodiffusione sia già essa stessa un'esecuzione radiodiffusa o sia fatta con l'impiego di una fissazione; — autorizzare o vietare la fissazione della loro esecuzione non fissata; — autorizzare o vietare la riproduzione di una fissazione senza il loro consenso.	*Articolo 4* **Diritti connessi** 1) Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, gli Stati membri dispongono che i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione siano tutelati a sensi degli articolo 6, 7, 8 e 10 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio. 2) Per l'applicazione del paragrafo 1 l'espressione «radiodiffusione senza filo» di cui alla direttiva 92/100/CEE del Consiglio comprende anche la comunicazione al pubblico via satellite quale definita dall'articolo 1, paragrafo 2. 3) Ferme restando le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 si applicano all'acquisto di diritti riconosciuti agli artisti interpreti o esecutori e agli orgnismi di radiodiffusione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio.
Articolo 5 **Compenso per l'utilizzazione di fonogrammi** Gli Stati membri dispongono che quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali, ovvero una sua riproduzione, è utilizzato direttamente per una comunicazione al pubblico via satellite, un compenso equo ed unico viene versato agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi ovvero ad entrambi.	Soppresso
Articolo 6 **Organismi di radiodiffusione** Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto di autorizzare o vietare: — la reemissione simultanea delle loro emissioni via satellite; — la fissazione delle loro emissioni; — la riproduzione di una fissazione delle loro emissioni.	Soppresso
Articolo 7 **Limitazioni all'esercizio dei diritti** 1) Gli Stati membri possono autorizzare deroghe alla tutela garantita dagli articoli 4, 5 e 6 solo nelle seguenti fattispecie: — utilizzazione privata; — utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità; — fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni; — utilizzazione a fini esclusivamente didattici o di ricerca scientifica.	Soppresso

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
2) Salve le disposizioni del paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, limiti della stessa natura di quelli esistenti nella propria legislazione in relazione alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche. Tuttavia possono essere previste solo le licenze obbligatorie che siano compatibili con le disposizioni della Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.	
	Articolo 5 **Rapporti tra diritto d'autore e diritti connessi** La protezione riconosciuta dalla presente direttiva ai diritti connessi lascia indenne e non pregiudica in alcun modo la protezione del diritto d'autore.
Articolo 8 **Minimo di protezione** 1) Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme di protezione più rigorose di quelle contenute negli articoli da 2 a 6 per i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi soggetti alla loro giurisdizione. 2) Nell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri si attengono alle definizioni di cui all'articolo 1, lettere a) e b).	*Articolo 6* **Minimo di protezione** 1) Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere, a favore dei titolari dei diritti connessi, norme di protezione più rigorose di quelle contenute nell'articolo 8 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio. 2) Nell'applicare il paragrafo 1 gli Stati membri si attengono alle definizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.
Articolo 9 **Disposizione transitoria** Ai contratti relativi all'utilizzazione di opere ed esecuzioni protette dal diritto d'autore, in vigore al 1° gennaio 1995, gli articoli da 2 a 8 non si applicano fino alla scadenza del contratto, ma in ogni caso non oltre il 1° gennaio 1998.	*Articolo 7* **Disposizione transitoria** Ai contratti relativi all'utilizzazione di opere e di esecuzioni protette dal diritto d'autore in vigore al 1° gennaio 1995 si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 paragrafi 2 a decorrere dal 1° gennaio 1998 se detti contratti scadono dopo questa data.
CAPO III **RITRASMISSIONE VIA CAVO** *Articolo 10* **Atti soggetti ad autorizzazione** 1) Gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri venga effettuata nel rispetto dei pertinenti diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti conclusi tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori.	CAPO III **RITRASMISSIONE VIA CAVO** *Articolo 8* **Diritto di ritrasmissione via cavo** 1) Gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri venga effettuata nel rispetto dei pertinenti diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti conclusi tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
2) Salve le disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono lasciare in vigore fino al 31 dicembre 1997 le licenze legali vigenti al 31 luglio 1991 o la cui introduzione è a tale data espressamente prevista dalla legge.	2) Immutato
Articolo 11	*Articolo 9*
Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo	**Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo**
1) Gli Stati membri garantiscono che il diritto di autorizzare o di vietare la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva.	1) Gli Stati membri garantiscono che il diritto dei titolari dei diritti di autore e dei diritti connessi di concedere o rifiutare a un cablodistributore l'autorizzazione della ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva che rappresenti le categorie professionali interessate.
2) Il titolare dei diritti che non abbia affidato l'esercizio dei propri diritti ad una società di gestione collettiva è autorizzato a far valere il suo diritto al compenso presso la società di gestione collettiva che tutela la stessa categoria di diritti. L'importo del compenso è limitato a quanto il titolare dei diritti avrebbe percepito qualora avesse affidato l'esercizio dei propri diritti alla società di gestione collettiva.	2) Quando il titolare non abbia affidato l'esercizio dei propri diritti ad una società di gestione collettiva si presume che la società di gestione collettiva che esercita diritti della stessa categoria abbia ricevuto dal titolare dei diritti mandato ad esercitarli. Qualora più società di gestione esercitino i diritti della predetta categoria, il titolare ha facoltà di scegliere a quale di esse affidare l'esercizio dei loro diritti. Il titolare di cui al presente paragrafo gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi che risultano dall'accordo concluso fra il cablodistributore e la società di gestione collettiva che si considera affidataria dell'esercizio dei suoi diritti allo stesso titolo dei soci di questa società e può farli valere nel termine di due anni.
Articolo 12	*Articolo 10*
Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo ad opera degli organismi di radiodiffusione	**Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo ad opera degli organismi di radiodiffusione**
L'articolo 11 non si applica ai diritti esercitati da un organismo di radiodiffusione nei confronti delle proprie emissioni.	1) Gli Stati membri dispongono che l'articolo 9 non si applichi ai diritti esercitati da un organismo di radiodiffusione nei confronti delle proprie emissioni, a prescindere dal fatto che questi diritti gli appartengano a titolo originario o che gli siano stati ceduti da altri titolari dei diritti d'autore o detentori dei diritti connessi.
	2) La deroga di cui al paragrafo 1 non pregiudica la facoltà dei titolari dei diritti d'autore e dei detentori dei diritti connessi di chiedere, tramite la loro società di gestione collettiva, la quota di loro spettanza del compenso pagato dal cablodistributore per la ritrasmissione via cavo.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 13	Soppresso
Contratto globale	
Gli Stati membri provvedono a che la parte interessata alla conclusione di un contratto collettivo sia tenuta a presentare un'offerta contrattuale globale.	
Articolo 14	*Articolo 11*
Mediatori	**Mediatori**
1) Qualora non vi sia accordo sulla concessione di un'autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, gli Stati membri provvedono affinché tutte le parti interessate possano fare ricorso ad uno o più mediatori di cui ai paragrafi 2 e 3.	1) Immutato
2) I mediatori hanno il compito di contribuire allo svolgimento delle trattative. Possono altresì presentare raccomandazioni non vincolanti per le parti.	2) Immutato
	3) La raccomandazione del mediatore si presume accettata dalle parti se nessuna di esse esprime la propria opposizione motivata nel termine di tre mesi dalla sua notificazione.
3) Gli Stati membri provvedono affinché la scelta dei mediatori sia ispirata a criteri di assoluta imparzialità.	4) La scelta dei mediatori deve essere effettuata secondo modalità che ne garantiscano l'assoluta neutralità e imparzialità
Articolo 15	*Articolo 12*
Prevenzione di abuso di posizione negoziale	**Prevenzione di abuso di posizione negoziale**
Gli Stati membri provvedono a che le parti non ostacolino in modo ingiustificato lo svolgimento delle trattative sull'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo.	Gli Stati membri provvedono, emanando opportune disposizioni di diritto civile o amministrativo, a che le parti non ostacolino senza valido motivo lo svolgimento delle trattative sull'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo.
CAPO IV	CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI	**DISPOSIZIONI COMUNI**
Articolo 16	
Regole di concorrenza	
Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle regole di concorrenza della Comunità.	Soppreso
Articolo 17	*Articolo 13*
Gestione collettiva dei diritti	**Gestione collettiva dei diritti**
La disciplina delle attività delle società di gestione collettiva è di competenza degli Stati membri.	Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la disciplina delle attività delle società di gestione collettiva ad opera degli Stati membri.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 18	*Articolo 14*
Disposizioni finali	**Disposizioni finali**
1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono disposte dagli Stati membri.	1) Immutato
2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	2) Immutato
Articolo 19	*Articolo 15*
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	Immutato